MODULARIO
P.C.M. 198

Mod. 251.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ordinanza n. 3842

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

VISTO l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

VISTO l'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della Repubblica di Haiti interessata dal sisma del 12 gennaio 2010;

CONSIDERATO che il sisma che ha colpito il territorio della Repubblica di Haiti ha determinando la morte di circa un milione di persone, nonché la distruzione di città e villaggi, unitamente al completo isolamento di numerose zone del paese;

CONSIDERATO che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

RITENUTA l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 2005, n.152;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

SEGRETARIO P.C.M. 198

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DISPONE

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative da adottare in favore della Repubblica Popolare di Haiti, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarietà internazionale la situazione di criticità indicata in premessa, il Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, è incaricato del coordinamento delle attività adottate dalle Amministrazioni ed Enti statali in sostegno della popolazione colpita dagli eventi sismici del 12 gennaio 2010. A tal fine si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche in raccordo con organismi internazionali, ed effettua i necessari interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.
2. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

Art. 2

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125,128, 130, 132, 141,e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti

anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreché concretamente realizzabili. In particolare, il Dipartimento è autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere.

2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi sono utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalità cui sono destinate le risorse stesse. L'individuazione dell'Istituto bancario presso cui aprire il predetto conto è effettuata in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di Istituti di primario rilievo nazionale.
3. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio della Repubblica di Haiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 del'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, quantificati in euro 5 milioni, si provvede a valere sul Fondo di protezione civile che verrà appositamente reintegrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20-1-2010

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri